

# **TRENTINO DIGITALE SpA**

## **Sistema disciplinare**

ex art. 7, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001

## **Misure nei confronti degli Amministratori**

**PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE**

Data	Versione	Modifiche apportate
12/12/2018	01.0 In vigore	Prima stesura

Le variazioni apportate rispetto alla precedente versione sono evidenziate mediante barra verticale sul margine destro.

**INDICE**

**PREMESSA..... 1**

ART. 1 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E CONTRADDITTORIO..... 2

ART. 2 IRROGAZIONE DELLA SANZIONE..... 3

ART. 3 NATURA E MISURA DELLE SANZIONI ..... 3

ART. 4 RISARCIMENTO DEL DANNO ..... 4



## PREMESSA

Con deliberazione n. 1635 del 13 ottobre 2017, la Giunta Provinciale ha approvato, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, le formule tipo da inserire negli statuti delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia.

In particolare, nell'allegato parte integrante, sezione A dedicata alle società controllate direttamente dalla Provincia, al punto 7 "Nomina degli Amministratori", la formula tipo prevede che gli Amministratori autodeterminino le sanzioni a loro carico nel caso di violazione delle misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 o dei protocolli del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Modello 231).

Trentino Digitale ha puntualmente recepito nel proprio Statuto questa formula tipo nell'art. 21 come segue: *"Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla Società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."*

Conseguentemente, il presente documento regola le modalità di applicazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori nel caso di violazione delle misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 o dei protocolli del Modello 231, integrando il sistema disciplinare che costituisce parte del Modello 231 stesso.

**ART. 1****ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E CONTRADDITTORIO**

L'Organismo di Vigilanza è l'organo di controllo a cui è riferita l'eventuale segnalazione di ogni presunta violazione da parte di un Amministratore dei protocolli previsti dal Modello 231, ivi compresi quelli finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede ad una prima verifica dei fatti segnalati. Nel caso in cui la segnalazione concerna aspetti attinenti la prevenzione della corruzione e/o la trasparenza, l'Organismo di Vigilanza né dà notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale interviene nel procedimento di accertamento della violazione nella forma e con i mezzi ritenuti opportuni.

Salvo il caso in cui la segnalazione appaia palesemente infondata, i fatti sono comunicati senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, per l'informativa all'organo collegiale, preservando la riservatezza e in particolare non diffondendo le generalità del segnalante.

Qualora la segnalazione della presunta violazione coinvolga il Presidente della società, l'Organismo di Vigilanza informa direttamente il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la segnalazione della presunta violazione sia riferita all'intero organo collegiale di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza formalizza la contestazione a tutti i Consiglieri, attivando il contraddittorio con gli stessi ed informando contestualmente l'Amministrazione controllante.

L'Organismo di Vigilanza tutela il soggetto che ha inoltrato la segnalazione e ne garantisce l'anonimato – salvo il caso in cui ciò determini l'assoluta impossibilità di garantire il diritto di difesa dell'Amministratore coinvolto. Qualora si tratti di un dipendente (della Società o dell'Amministrazione pubblica messo a disposizione presso la Società), questi non potrà subire alcun pregiudizio diretto o indiretto in relazione al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza, acquisiti gli opportuni riscontri e ritenuta la segnalazione non palesemente infondata, contesta altresì i fatti all'Amministratore presunto responsabile della violazione, avvisandolo della possibilità di presentare all'Organismo di Vigilanza medesimo apposite memorie difensive e/o di chiedere di essere sentito a propria difesa.

L'Amministratore presunto responsabile della violazione può presentare all'Organismo di Vigilanza, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, una propria memoria difensiva scritta, allegando eventuale documentazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede ad esaminare la memoria e l'eventuale documentazione allegata. È facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa, nonché individuare mezzi istruttori da assumere. All'Amministratore interessato dal procedimento di verifica è consentito replicare alle eventuali eccezioni/osservazioni formulate dall'Organismo di Vigilanza.

Alla conclusione della verifica e comunque entro un termine massimo di 45 gg. dalla data di ricevimento della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza redige apposito verbale di

accertamento di violazione dei protocolli di prevenzione del Modello 231 e/o anticorruzione e lo trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale per l'inoltro ai rispettivi organi, informando contestualmente l'Amministrazione controllante ove la violazione interessi l'intero organo collegiale.

Il suddetto verbale, ove siano accertati i fatti e le responsabilità, deve formulare indicazioni e fornire gli elementi di valutazione di cui al successivo art. 3.

Nel caso invece si ritenga il fatto non sussistere, ovvero non costituire violazione dei protocolli di cui sopra, ovvero qualora siano accolte le tesi difensive dell'interessato, l'Organismo di Vigilanza esprime le proprie conclusioni e le relative motivazioni nel medesimo verbale.

## **ART. 2**

### **IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, in composizione ridotta in quanto l'Amministratore coinvolto non può né presenziare né votare, acquisite le indicazioni e le valutazioni espresse dall'Organismo di Vigilanza con l'apposito verbale di cui al precedente art. 1, assume la propria motivata determinazione e nel caso di accertata violazione stabilisce la sanzione da irrogare, dando conto dei presupposti di gradualità rilevanti nell'ambito delle circostanze di cui al successivo art. 3, nonché le modalità con le quali la stessa sarà in concreto applicata. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima composizione decide sul risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal successivo art. 4. Nel procedimento di cui al presente articolo, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora quest'ultimo sia l'Amministratore coinvolto, del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, entro il termine massimo di 10 gg. dalla data della deliberazione, comunica per iscritto le decisioni assunte all'Amministratore interessato, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza, all'Amministrazione controllante ed eventualmente a tutti i Soci, qualora sia necessaria od opportuna la convocazione dell'Assemblea.

## **ART. 3**

### **NATURA E MISURA DELLE SANZIONI**

- 1) Nei casi di violazione dei protocolli previsti dal Modello 231, ivi compresi quelli finalizzati alla prevenzione della corruzione, il competente organo della Società provvederà ad irrogare nei confronti degli Amministratori responsabili adeguate sanzioni pecuniarie.
- 2) La misura di tali sanzioni è variabile in ragione di una o più delle seguenti circostanze:
  - a) grado di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero intenzionalità del comportamento dell'Amministratore, tenuto anche conto della prevedibilità

dell'evento e del comportamento complessivo dell'interessato, nonché di eventuali precedenti generali o specifici già accertati;

- b) ruolo specifico dell'Amministratore in seno al Consiglio di amministrazione e grado di responsabilità all'interno dello stesso;
  - c) entità e gravità delle sanzioni che potrebbero interessare la Società per effetto del fatto;
  - d) altri elementi circostanziali che possano riguardare il fatto rilevato.
- 3) L'entità delle sanzioni pecuniarie può variare da un minimo di un sesto ad un massimo di un terzo del compenso totale lordo annuo, compreso quello stabilito per le deleghe.
- 4) Nei casi più gravi di violazione dei protocolli previsti dal Modello 231 e/o anticorruzione da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa direttamente l'Amministrazione controllante ed eventualmente tutti i Soci, affinché possano prendere i provvedimenti opportuni quali, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea per la deliberazione in ordine all'eventuale azione di responsabilità, ovvero alla revoca dell'incarico all'Amministratore.

#### **ART. 4**

##### **RISARCIMENTO DEL DANNO**

- 1) L'Amministratore responsabile della violazione dei protocolli previsti dal Modello 231, ivi compresi quelli finalizzati alla prevenzione della corruzione, è tenuto al risarcimento dei danni conseguenti a tale violazione nei confronti della Società e/o di terzi.
- 2) L'eventuale richiesta di risarcimento dei danni sarà commisurata:
- a) al livello di responsabilità ed autonomia dell'Amministratore;
  - b) al grado di intenzionalità del suo comportamento;
  - c) all'eventuale esistenza di precedenti a suo carico;
  - d) alla gravità degli effetti della violazione ed al livello di rischio cui la Società è stata esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, in conseguenza della condotta censurata dell'Amministratore.





Sede legale:  
Via G. Gilli, 2  
38121 Trento

tel. +39 0461/800111  
[tndigit@pec.tndigit.it](mailto:tndigit@pec.tndigit.it) - [tndigit@tndigit.it](mailto:tndigit@tndigit.it) - [www.trentinodigitale.it](http://www.trentinodigitale.it)  
[odv@tndigit.it](mailto:odv@tndigit.it)

